

RAG. ELISABETTA CORTINI  
RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

DOTT. RIZZO SALVATORE  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

## Auto in uso promiscuo a dipendenti: nuove modalità di calcolo del fringe benefit

*Nel 2025 sono state modificate le modalità di calcolo del fringe benefit collegato all'assegnazione di auto in uso promiscuo a dipendenti.*



### Di cosa parliamo

L'assegnazione ai dipendenti di autovetture aziendali da utilizzare sia ai fini **lavorativi**, sia per l'utilizzo **privato** è assoggettata a tassazione.

La messa a disposizione dell'autovettura, infatti, per il dipendente costituisce un **reddito in natura (fringe benefit)** da assoggettare a contributi e ritenute, anche quando l'assegnazione è a titolo gratuito.

In linea di principio, il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione è costituito dal **valore normale** o valore di mercato del bene/servizio concesso al dipendente, ovvero il prezzo mediamente praticato per la cessione di beni o la prestazione di servizi in questione.

Per gli autoveicoli ad uso promiscuo, sono previsti speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- ✓ per l'impresa è necessario predisporre la **documentazione** dalla quale risulti l'assegnazione del veicolo (contratto/lettera di assegnazione);
- ✓ l'utilizzo dell'autovettura deve rientrare tra le **mansioni** del lavoratore e non deve essere occasionale.



### Novità

A partire dal 1° gennaio 2025 è stata modificata la modalità di calcolo forfetario del fringe benefit collegato all'assegnazione delle autovetture in uso promiscuo.

In particolare, per i veicoli per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si verificano **congiuntamente**:

- immatricolazione,
- stipula contratto di concessione in uso promiscuo con il dipendente,
- consegna al dipendente,

il fringe benefit si calcola in base alle tariffe ACI (importo corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 km) ridotto al:

- a) 10% in caso di veicoli 100% elettrici;
- b) 20% in caso di veicoli ibridi plug-in;
- c) 50% per gli altri veicoli.

All'importo del fringe benefit deve essere sottratta la somma eventualmente **trattenuta** dal datore di lavoro al dipendente per l'utilizzo privato.


**Attenzione**

- L'Agenzia delle Entrate ritiene che la concessione del veicolo in uso promiscuo non debba considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell'accettazione del lavoratore, che si concretizza attraverso la **sottoscrizione dell'atto di assegnazione** del fringe benefit da parte del datore di lavoro e del dipendente.
- È stato previsto un **regime transitorio**, in base al quale si applica la disciplina previgente per i veicoli concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025.
- L'Agenzia delle Entrate ha espressamente previsto che la disciplina transitoria **non si applica** per i veicoli ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, ma **consegnati dopo il 30 giugno 2025**, per i quali si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul "valore normale".


**Riepilogo**

Si propone di seguito una tabella di riepilogo delle regole di calcolo in relazione alle principali casistiche:

Ordine	Immatricolazione	Concessione	Consegna	Determinazione del fringe benefit
Fino al 30/06/2020	Fino al 30/06/2020	Fino al 30/06/2020	Fino al 30/06/2020	30% della tariffa Aci corrispondente ad una percorrenza annuale di 15.000 km
Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	25-60% della tariffa Aci corrispondente ad una percorrenza annuale di 15.000 km (% in base alle emissioni di CO <sub>2</sub> )			
Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/01/2025 al 30/06/2025	25-60% della tariffa Aci corrispondente ad una percorrenza annuale di 15.000 km (% in base alle emissioni di CO <sub>2</sub> ) <sup>1</sup>
Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Dal 01/01/2025 al 30/06/2025	25-60% della tariffa Aci corrispondente ad una percorrenza annuale di 15.000 km (% in base alle emissioni di CO <sub>2</sub> ) <sup>1</sup>
Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Dal 01/01/2025 al 30/06/2025	25-60% della tariffa Aci corrispondente ad una percorrenza annuale di 15.000 km (% in base alle emissioni di CO <sub>2</sub> ) <sup>1</sup>
Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2025	Valore normale <sup>2</sup>
Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2025	Dal 01/07/2025	Valore normale <sup>2</sup>

Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2025	Dal 01/07/2025	Dal 01/07/2025	Valore normale <sup>2</sup>
Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2025	Dal 01/07/2020 al 31/12/2024	Dal 01/07/2025	Valore normale <sup>2</sup>
Dal 01/01/2025	Dal 01/01/2025	Dal 01/01/2025	Dal 01/01/2025	10-50% della tariffa Aci corrispondente ad una percorrenza annuale di 15.000 km (% in base all'alimentazione)

<sup>1</sup> Se più conveniente, è possibile applicare la nuova disciplina

<sup>2</sup> Canoni medi di noleggio rettificati tramite sottrazione della parte corrispondente all'utilizzo ai fini aziendali, da individuare in modo analitico.



### Attenzione

- ✓ In caso di **proroga** del contratto di concessione in uso promiscuo, l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.
- ✓ In caso di **riassegnazione** del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, secondo l'Agenzia delle Entrate la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione. Quindi, in caso di riassegnazione successiva al 01/07/2025 di un veicolo immatricolato fino al 31/12/2024, si applica il criterio generale della determinazione del fringe benefit sulla base del valore normale.



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.